

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

“WHISTLEBLOWING POLICY”: SEGNALAZIONI DI ILLECITI E MISURE RITORATIVE

(Aggiornata anche ai sensi del Regolamento ANAC del 1 luglio 2020 “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art 54 bis D.lgs. n. 165/2001”)

1. FONTI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E LINEE GUIDA

❑ La Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, ha esteso anche al settore privato, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello 231 di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio/funzioni.

La legge in questione ha inoltre modificato l’art 6 del D.lgs. n. 231/01, con l’introduzione dei nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (come meglio descritto nel Modello 231).

Tale legge ha anche modificato l’art. 54 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che così recita: “... il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

La disposizione in esame amplia l’ambito di applicazione della tutela del whistleblower sotto il profilo soggettivo (includendo tra i destinatari della disposizioni non solo i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione ma anche tra i dipendenti di amministrazioni ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001. Ed infatti, in considerazione del fatto che nelle amministrazioni pubbliche operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti pubblici ma che svolgono attività professionale a contatto con i pubblici uffici, l’art. 54-bis, comma 3, stabilisce che “la disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”.

Si ricorda che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, quali le **Fondazioni**, sono assoggettabili alla suddetta normativa (vd. Linee Guida Whistleblowing ANAC 2019 e Determina ANAC n. 1134/2017).

❑ Linee guida ANAC 2019 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

❑ Il recente Regolamento ANAC (approvato con delibera n. 690 del 1 luglio 2020 dal Consiglio dell’ANAC, in vigore dal 03.09.2020 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 - del 18.08.2020) rubricato: “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro” (art. 54 bis del D.lgs. n.165/2001).

□ Il **“Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità 2023/2025”**, adottato dalla Fondazione, al capitolo **“7.11 - Il whistleblowing”** prevede quanto segue:

“... La Fondazione garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:

- l’identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione (RPCT in primo luogo) in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare ed al destinatario della stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell’identità è assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare;

- fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

➤ Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al dirigente o RPCT, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico...”.

Le segnalazioni di condotte potenzialmente rilevanti ai fini di un’eventuale responsabilità amministrativa della Fondazione Festival Pucciniano (ex D.lgs. 231/2001) o in termini di violazione della normativa anticorruzione (Legge 190/2012) devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o all’ANAC nel rispetto del MOG, del ‘PTPCT’ e della presente **procedura “Whistleblowing”**; in linea con quanto previsto dalla L. 179/17 è presente sul sito della Fondazione (nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** - **“Altri contenuti – Corruzione/Whistleblowing”**) è presente una piattaforma informatica - ulteriore rispetto alle classiche segnalazioni cartacee e a quelle trasmesse per posta elettronica all’indirizzo odv@puccinifestival.it - cui può accedere l’RPCT e l’OdV.

□ Il **“La Direttiva UE 2019/1937”** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 - e le relative norme di recepimento - riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

* * *

La sopra citata legge 179 disciplina sia le **segnalazioni** di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro sia le **comunicazioni** di misure ritenute ritorsive adottate dall’ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

- Le prime possono essere inviate, senza ordine di preferenza, **all’OdV o all’RPCT** dell’amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita oppure all’**ANAC**, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, all’Autorità giudiziaria o contabile
- Per le seconde, invece, l’ANAC ha competenza esclusiva.

In attuazione di quanto sopra il personale della Fondazione Festival Pucciniano potrà effettuare le segnalazioni *de quibus* secondo le modalità previste dalla presente procedura, dal Modello 231 e dal “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” (che rappresenta parte integrante e sostanziale del MOG in relazione ai “Reati contro la P.A.”) attraverso:

- ☐ Casella e-mail o fisica dell’OdV o del RPCT;
- ☐ la piattaforma informatica dedicata presente sul sito della Fondazione;
- ☐ la piattaforma ANAC;
- ☐ o direttamente alla Procura della Repubblica/Autorità Giudiziaria.

L’OdV, l’RPCT e la Fondazione assicureranno le garanzie descritte nella presente procedura e la riservatezza del segnalante.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le eventuali segnalazioni.

La finalità del presente documento è quella di fornire al segnalante (c.d. “*whistleblower*”) precise indicazioni operative circa i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le tutele che gli vengono offerte dalla normativa in questione.

3. CONDOTTE SEGNALABILI E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il personale della Fondazione è tenuto a segnalare episodi circostanziati di condotte illecite costituenti:

- a) violazioni del Decreto Legislativo n. 231/01 e/o del Modello 231 adottato dalla Fondazione;
- b) violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione e Trasparenza adottato dalla Fondazione.

Le condotte illecite segnalate devono quindi riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù delle funzioni svolte ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

* * *

“SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING” (EX ART 54 BIS D.LGS. N. 165/2001)

In particolare, può costituire oggetto di segnalazione, in relazione a tale specifico ambito (art 54 D.lgs. 165/01), qualsiasi comportamento o irregolarità - consumata o tentata - a danno dell’interesse pubblico, come, a titolo esemplificativo non esaustivo:

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

- Violazioni o irregolarità che possano arrecare un pregiudizio all’immagine della Fondazione;
- Violazioni o irregolarità suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o dipendenti della Fondazione.

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni ‘whistleblowing’ comprendano, secondo le Linee Guida dell’Anac, non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale) ma anche illeciti civili o amministrativi nonché tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Ciò a condizione che si possa configurare un illecito.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi: è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

E’ necessario che ogni segnalazione contenga i seguenti elementi:

- a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della funzione/ruolo che ricopre nell’ente;
- b) Una chiara e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) Circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- d) Le generalità - se conosciute - che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati ovvero altri elementi che consentano di identificare il soggetto (es: qualifica o area in cui svolge l’attività);
- e) L’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ovvero l’indicazione di eventuali documenti a riprova della fondatezza di tali fatti.

*

E’ opportuno che tutte le segnalazioni (sia relative a violazioni del Modello 231 che quelle di cui all’art 54 bis D.lgs. n. 165/2001) siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’OdV, all’RPCT e/o all’ANAC di effettuare le dovute verifiche.

➤ A seguito del sopra citato **Regolamento ANAC del 1 luglio 2020**, si evidenzia che nelle eventuali segnalazioni di illeciti (ai sensi dell’art 54 bis, co.1, D.lgs. n. 165/2001), inviate all’ANAC, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, nonché se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- i fatti oggetto di segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti;
- l’Amministrazione cui appartiene il *whistleblower* e la qualifica/mansione svolta;
- una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni presentate.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

Si rinvia al Regolamento ANAC allegato alla presente procedura (Capo II – Procedimenti di gestione delle segnalazioni di illeciti / Art 8: “*Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti e trasmissione ad altro Ufficio o ad Autorità esterne*”) per la descrizione dettagliata del procedimento di gestione delle segnalazioni, ex art 54 bis, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si allega specifico **MODULO A (MOD. A)**, disponibile anche sul sito della Fondazione, da utilizzare per le segnalazioni in questione

4. CANALI PER PRESENTARE LE SEGNALAZIONI E GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I canali per l’invio delle segnalazioni garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva). La segnalazione relativa a violazioni del Modello o del Codice Etico, ai sensi dell’art 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/01, può essere indirizzata direttamente a soggetti interni alla Fondazione, all’Organismo di Vigilanza (attraverso la compilazione del **MODULO C** allegato alla presente procedura ed alla procedura Flussi Informativi).

La segnalazione relativa a violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dalla Fondazione devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (oppure attraverso la piattaforma ANAC o direttamente alla Procura della Repubblica).

In particolare, la Fondazione Festival Pucciniano ha previsto i seguenti canali:

- **Indirizzo mail dedicato dell’OdV** (odv@puccinifestival.it): in tal caso l’identità del segnalante potrà essere conosciuta solo dall’Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza;
- **Indirizzo mail dedicato del RPCT** mariella.manfredi@puccinifestival.it, in tal caso l’identità del segnalante potrà essere conosciuta solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza
- **Indirizzo di posta fisica dell’OdV e/o del RPCT** c/o la sede della Fondazione Festival Pucciniano, a Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, in Via delle Torbiere snc (in tal caso, per poter usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata personale per l’OdV o per l’RPCT”).
- **Piattaforma informatica** idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante disponibile nel sito della Fondazione al seguente link: <https://puccinifestival.whistleblowing.it/> (Sez. “Amministrazione Trasparente - “Altri contenuti – Corruzione/Whistleblowing”)
- **Piattaforma ANAC** (preferibilmente attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzione dell’ANAC, che utilizza sistemi crittografia e garantisce la riservatezza).

La *ratio* di tale sistema è assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Se la segnalazione dovesse essere presentata ad un soggetto interno alla Fondazione ovvero all’RPCT, qualora attenesse ad una violazione del Modello o del Codice Etico, dovrà essere

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, all’Organismo di Vigilanza. La Fondazione provvederà ad adottare tutte le cautele opportune per garantire la riservatezza dei dati del segnalante, anche in relazione all’adozione di idonee misure di sicurezza informatiche, sia organizzative che tecniche. Inoltre, poiché i dati oggetto della segnalazione potrebbero anche essere dati sensibili, saranno trattati dalla Fondazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03; Regolamento Europeo n. 2016/679; D.lgs. 101/2018).

5. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (“WHISTLEBLOWER”)

5.A. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- Quelli in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi del codice penale o dell’art 2043 c.c.;
- Nelle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es: indagini preliminari, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo;
- Intervento dell’Autorità Giudiziaria,

Pertanto, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione (ODV, RPCT, Funzione interne della Fondazione) sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

5.B DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE: PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il nuovo Regolamento ANAC del 1 luglio 2020 fornisce, all’art 1, lett. c), la seguente definizione di “*COMPORTAMENTI RITORSIVI*”: “... *qualsiasi misura discriminatoria, atto od omissione posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo ...*”.

- Il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Fondazione (nonché il ‘PTPCT’) prevede il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione** (e nel Sistema Disciplinare 231 sono individuate specifiche sanzioni in caso di atti di ritorsione verso il segnalante).

La predetta tutela del segnalante trova un limite solo nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art 2043 c.c. (secondo le “*Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” del 28.04.2015 – a cui si è ispirata l’attuale normativa di cui alla L. 179/2017 - sembrerebbe però necessaria una pronuncia giudiziale di primo grado sfavorevole al segnalante).

- E’ prevista la **nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante; la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.**

In caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione - spetterà al datore di lavoro l’onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione (c.d. prova contraria a carico del datore).

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

Il recente **Regolamento dell’ANAC** (del 1 luglio 2020), sopra richiamato, descrive, al **Capo III**, lo specifico **“Procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6, primo periodo, dell’art. 54 bis D.lgs. 165/2001)”**.

In primis, si specifica che la comunicazione all’ANAC deve indicare, a pena di inammissibilità (MODULO B)

- a) Denominazione e recapiti completi dell’interessato nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta
- b) certificato presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- c) L’autore della presunta violazione;
- d) I fatti all’origine della comunicazione;
- e) I documenti a sostegno della comunicazione.

Qualora la comunicazione superi le 15 pagine, deve riportare un indice ed una sintesi delle argomentazioni presentate

Istruttoria: Valutati tutti gli elementi e la documentazione, ed effettuata l’eventuale audizione degli interessati, se l’*“Ufficio per la vigilanza delle segnalazioni pervenute all’ANAC”* (di seguito, abbreviato, *“Ufficio”*) ritiene di non archiviare, ci sarà l’avvio del procedimento disciplinare con le modalità di cui all’art 10 del Regolamento in questione, a cui si rinvia (allegato I).

I soggetti a cui sia stata così inviata la contestazione dell’addebito hanno facoltà di:

- Accedere ai documenti del procedimento (mediante istanza all’*Ufficio* nel rispetto delle modalità e termini del *“Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’ANAC ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241”*);
- Presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione di addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni che verranno valutati dall’*Ufficio* in questione;
- Formulare istanza di audizione innanzi all’*Ufficio* in questione entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione di addebito (all’audizione è possibile l’assistenza del proprio legale).

Il Responsabile del procedimento può, inoltre, richiedere ulteriore documentazione o audizioni. L’*Ufficio*, conclusa l’istruttoria:

- a) può proporre al *“Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”* (di seguito, abbreviato, *“Consiglio”*) l’archiviazione del procedimento;
- b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullità delle misure ritorsive e l’irrogazione della sanzione amministrativa;
- c) fuori dai casi a) e b), individuare elementi che configurano una diversa qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell’addebito e comunicare gli elementi di novità ai soggetti interessati per loro eventuali controdeduzioni (entro 10 giorni).

Fase decisoria (Art 14 Reg. ANAC 1 luglio 2020)

Il Dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di diritto, sottopone la questione al Consiglio dell’Autorità che può:

- a) Richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

b) Convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili all’adozione del provvedimento finale;

c) Adottare il provvedimento finale, che può avere i seguenti contenuti:

- Archiviazione (per assenza dei presupposti di fatto o diritto);
- Declaratoria di nullità delle misure ritorsive ed applicazione della sanzione pecuniaria (in tal caso del provvedimento, comprensivo dell’indicazione della sanzione comminata e del termine per il suo pagamento, vengono informati i soggetti di cui all’art 10, comma 1 ed anche l’RPCT dell’amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile).

N.B. Si rinvia all’art 15 del Regolamento *de quo*, allegato alla presente procedura, per la disciplina di dettaglio relativa alla “*Sospensione dei termini del procedimento*”.

5.C ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI IL WHISTLEBLOWER (NEI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 3, L. 179/17) SIA IN AMBITO PUBBLICO (EX ART. 54-BIS, D.LGS.165/2001) CHE PRIVATO (EX ART. 6 D.LGS. 231 DEL 2001) SVELI, PER GIUSTA CAUSA, NOTIZIE COPERTE DALL’OBBLIGO DI SEGRETO D’UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO O INDUSTRIALE (ARTT. 326, 622, 623 DEL C.P.) OVVERO VIOLI L’OBBLIGO DI FEDELITÀ (ART. 2015 C.C.)

Per godere delle sopra citate tutele il segnalante deve rispettare le seguenti condizioni:

- Il segnalante deve agire al fine di tutelare l’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni (co. 1, art. 3);
- il segnalante non deve essere un soggetto esterno all’ente o all’amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza» con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata (co. 2, art. 3, l. 179);
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito (co. 3, art 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

6. OBBLIGHI DELL’RPCT E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’INERZIA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (‘RPCT’) NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (ART 54 BIS D.LGS. 165/01, CO. 6, TERZO PERIODO)

L’RPCT, una volta ricevuta una segnalazione di illecito (ai sensi dell’art 54 bis D.lgs. 165/2001), è obbligato ad analizzarla con attenzione e tempestività ed ha, in ogni caso, cura di comunicare al *whistleblower* a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sarà stata trasmessa.

L’RPCT, ai fini della sua istruttoria, può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

Qualora invece il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie.

Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della funzione pubblica, o ad altro ente da parte del RPCT (o di ANAC) la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Il RPCT rende conto, con modalità stabilite nel ‘PTPC’ o in altro atto organizzativo ad esso collegato, del numero delle eventuali segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento nella annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell’identità del segnalante.

➤ L’art 54 *bis*, comma 6, terzo periodo del D.lgs. 165/01 prevede che:

“... Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro ...”.

L’articolo 16 del citato Regolamento ANAC (1 luglio 2020) prevede l’avvio di uno specifico procedimento sanzionatorio nei confronti dell’RPCT nel caso in cui venga acquisita una segnalazione in cui si evidenzi che quest’ultimo ha omesso l’attività di verifica ed analisi di una segnalazione ricevuta.

L’avvio del procedimento ed il provvedimento conclusivo sono comunicati al suddetto Responsabile nonché ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione all’Autorità.

Al suddetto procedimento si applicano le disposizioni sopra descritte, di cui al capo III del citato Regolamento ANAC, nelle parti compatibili.

7. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI PROCEDURE PER L’INOLTRO E LA GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI (ART. 54 BIS D.LGS. 165/01, CO. 6, SECONDO PERIODO) – “Procedimento Semplificato”

1. Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell’espletamento delle attività di vigilanza dell’Autorità e/o sanzionatoria venga riscontrata la mancanza di procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art 54 *bis* D.lgs. 165/01.

2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all’organo di indirizzo dell’amministrazione che ha adottato il PTPCT e nominato l’RPCT nonché ai responsabili da indicare nel PTPCT o apposito atto o apposito atto organizzativo.

3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall’Autorità che depongono per l’irrogazione della sanzione.

4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, entro il termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni.

8. SEGNALEZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il lavoratore che segnala illeciti (*Whistleblowing*), ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime del Modello 231 e considerate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti rilevanti e di particolare gravità (con un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato).

9. SOGGETTI ABILITATI: APICALI E SOTTOPOSTI, EX ART 5, CO. 1, D.LGS. 231/01

La segnalazione potrà essere effettuata dai soggetti apicali della Fondazione (nel caso in cui riscontrino, ad esempio, che una data segnalazione sia stata effettuata da un dipendente con dolo o colpa grave), dai soggetti sottoposti/dipendenti (nel caso in cui, ad esempio, ritengano di aver subito un atteggiamento discriminatorio o ritorsivo da parte di soggetti apicali, a seguito della propria segnalazione). Anche i terzi collaboratori della Fondazione potranno effettuare segnalazioni.

10. SANZIONI DISCIPLINARI

Il sistema disciplinare, adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis del Decreto 231, prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni:

- Nel caso di segnalazioni false, effettuate con dolo o colpa grave, **da un dipendente apicale o sottoposto**, saranno loro applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- nel caso di segnalazione effettuata con colpa grave, sarà applicata la sanzione della **sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione** per il periodo massimo previsto dal CCNL applicato;
- nel caso di segnalazione falsa effettuata con dolo, sarà applicata la sanzione del **licenziamento disciplinare**.

- Nel caso la segnalazione falsa, effettuata con colpa grave o dolo, provenga da amministratori della Fondazione ovvero da un membro del Collegio dei Revisori o del Consiglio di Indirizzo o dall’OdV o dal RPCT, sarà applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico (in caso di colpa grave) o della revoca dall’incarico (in caso di dolo).

- Nel caso di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, agli amministratori (o agli altri soggetti responsabili) sarà applicata la sanzione disciplinare della **sospensione dall’incarico** e nei casi più gravi, la **revoca dall’incarico**.

Nel concetto di ritorsione o discriminazione rientrano, a titolo esemplificativo non esaustivo, l’applicazione di sanzioni disciplinari, mobbing, trasferimenti, etc.

Si rinvia al Sistema Disciplinare per la descrizione dello specifico procedimento sanzionatorio.

11. ADOZIONE E PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura (*Whistleblowing Policy*), costituisce parte integrante e vincolante del Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione Festival Pucciniano nonché del “PTPCT”. Tale policy/procedura verrà pubblicata sul sito della Fondazione e portata a conoscenza di tutto il personale e dei soggetti, funzioni e organi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni e sarà inclusa nei programmi di formazione della Fondazione.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

* * *

Si allegano alla presente procedura:

- **Regolamento ANAC 01.07.2020** *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art 54 bis D.lgs. n. 165/2001”.*
- **MOD. A: “Segnalazioni di illeciti ai sensi dell’art 54 bis. D.lgs. 165/2001”.**
- **MOD. B: “Segnalazioni misure ritorsive”**
- **MOD. C “: “Segnalazioni *whistleblowing* di cui all’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/01”**
(Allegato 4 anche alla Procedura Flussi Informativi all’OdV).

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

MOD. A

MODULO A) “SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DELL’ART 54 BIS D.LGS. 165/2001”
(Redatto ai sensi del REGOLAMENTO ANAC approvato con n. 690 del 1 LUGLIO 2020, in vigore dal 3 settembre 2020 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 - del 18.08.2020)

Le eventuali segnalazioni di illeciti, rilevanti ai sensi dell’art 54 bis D.lgs. 165/01, come descritte nella Procedura “Whistleblowing Policy” disponibile sul sito della Fondazione, possono essere effettuate sul sito istituzionale dell’“Autorità Nazionale Anti Corruzione” (‘ANAC’), nella piattaforma dedicata al Whistleblowing (sez. “Segnalazione di condotte illecite – whistleblowing”) ovvero al “Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza” (‘RPCT’) della Fondazione attraverso la compilazione del seguente modulo (da inviare alla casella e-mail dell’RPCT o attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito della Fondazione (alla sez. “Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti - Corruzione/Whistleblowing”), in cui si devono **indicare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:**

LA DENOMINAZIONE E RECAPITI DEL SEGNALANTE (whistleblower)	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO (se posseduto) presso cui l’ANAC possa inviare eventuali comunicazioni	
DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE	
AMMINISTRAZIONE IN CUI SONO AVVENUTI I FATTI	
L’AMMINISTRAZIONE CUI APPARTIENE IL “WHISTLEBLOWER” E LA QUALIFICA E MANSIONE DEL SEGNALANTE	
DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CONNESSE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA CHE HANNO CONSENTITO LA CONOSCENZA DEI FATTI SEGNALATI	

N.B. Qualora la segnalazione superi le 15 pagine, deve riportare un indice ed una sintesi delle argomentazioni presentate.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

MOD. B

MODULO B) “COMUNICAZIONI ALL’ANAC DI MISURE RITORATIVE SUBITE DAL SEGNALANTE, AI SENSI DELL’ART 54 BIS, CO. 6, PRIMO PERIODO D.LGS. 165/2001”

(Redatto ai sensi del REGOLAMENTO ANAC approvato con n. 690 del 1 LUGLIO 2020, in vigore dal 3 settembre 2020 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 - del 18.08.2020)

Le eventuali comunicazioni di misure ritorsive, rilevanti ai sensi dell’art 54 bis, comma 6, primo periodo, D.lgs. 165/01, come descritte nella Procedura “Whistleblowing Policy” disponibile sul sito della Fondazione, devono essere effettuate all’*Autorità Nazionale Anti Corruzione*”, preferibilmente utilizzando la piattaforma informatica “Whistleblowing” sul sito dell’ANAC.

La comunicazione deve indicare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

LA DENOMINAZIONE E RECAPITI COMPLETI DELL’INTERESSATO	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO (se posseduto) presso cui l’ANAC possa inviare eventuali comunicazioni	
L’AUTORE DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE	
I FATTI ALL’ORIGINE DELLA COMUNICAZIONE	
I DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA COMUNICAZIONE.	

N.B. Qualora la comunicazione superi le 15 pagine, deve riportare un indice ed una sintesi delle argomentazioni presentate.

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 “WHISTLEBLOWING POLICY”	Rev. 2023 Approvato dall’Organo Amministrativo Data: 30.03.2023
---	--	--

MOD. C

<i>Fondazione Festival Pucciniano</i>	PROCEDURA FLUSSI INFORMATIVI EX D.LGS 231/01.	DOC. 4 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
---------------------------------------	--	---

MAIL ODV: odv@puccinifestival.it/piattaforma informatica *whistleblowing*

DOC. 4: Modulo di segnalazione all’OdV di violazioni sospette o conclamate.

Per segnalazioni di cui all’art. 6, comma 2 *bis*, D.lgs. 231/01 “*whistleblowing*”

Il presente Modulo di segnalazione è uno strumento per comunicare con l’Organismo di Vigilanza casi sospetti o conclamati di violazione delle regole contenute nel Modello o nel Codice Etico della Fondazione/ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 nonché comportamenti integranti uno dei reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001.

Nome e Cognome del segnalante (c.d. “<i>whistleblower</i>”)	
Ruolo e funzione di appartenenza	
Le generalità - se conosciute - che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati	
Descrizione circostanziata delle presunte violazioni riscontrate	
Data e firma	